

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti fra i soggetti interessati secondo modalità, criteri e procedure stabilite con atto amministrativo dalla Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni stabilite da specifiche norme regionali di settore.
3. Le garanzie rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 a fronte dei fondi costituiti con contributi regionali sono concesse alle imprese con sede operativa e per le attività realizzate nella regione, nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 con imputazione sulla UPB di nuova istituzione denominata "Interventi per il sostegno all'accesso al credito delle PMI" - 08.1.018 (cap. 2944).

5. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 2

(Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)

1. Allo scopo di implementare i programmi ed i progetti dell'Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale europea 2007-2013 e consentire un adeguato svolgimento delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica delle attività concernenti l'attuazione dell'Obiettivo 3 in Umbria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 60.000,00.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto alla UPB 14.1.001 (cap. 688).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 3

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione) dopo la

parola: *“accertamento”* sono aggiunte le seguenti: *“entro venti giorni dalla presentazione”*.

2. Il comma 6 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.”.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 la parola: *“definitivi”* è sostituita dalle seguenti: *“di cui all'articolo 15”*.

4. Il comma 1-ter dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: *“in misura pari al dieci per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“in misura pari al cinque per cento”*.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: *“in misura pari al trenta per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“in misura pari al quindici per cento”*.

7. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: *“in misura pari al cinquanta per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“in misura pari al venticinque per cento”*.

8. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.”.

Art. 4

(Norme in materia di attività di cava)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, scadute alla data del 31 dicembre 2009, che non hanno completato il progetto approvato, e per le quali è in corso il procedimento di accertamento di giacimento di cava ai sensi dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, possono continuare l'esercizio dell'attività estrattiva fino alla conclusione del procedimento di accertamento di giacimento di cava e all'eventuale rilascio dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000 e limitatamente alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della l.r. 2/2000 o della norma previgente, possono essere autorizzati ulteriori ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti, a condizione che il riassetto finale dei luoghi sia compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico interessato.

Art. 5

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
13 maggio 2009, n. 11)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è sostituita dalla seguente:

“c) approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia.”.

2. L'articolo 44 della l.r. 11/2009 è abrogato.

3. L'articolo 46 della l.r. 11/2009 è abrogato.

Art. 6

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel

territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.

1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all'articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.”.

2. Prima del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è inserito il seguente:

“01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è inserito il seguente:

“1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n), o), p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), la Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale,

trasferita alla Regione in attuazione del DPCM 16 novembre 2000 o al gestore della rete ferroviaria statale.”.

4. La rubrica del Titolo V della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente: *“Iniziative regionali per la progettazione e la realizzazione della viabilità statale nel territorio regionale e procedure di approvazione”.*

5. La rubrica dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente: *“Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali”.*

6. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole: *“impatto ambientale”* sono aggiunte le seguenti: *“e per l’esecuzione delle opere”.*

7. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole: *“legge 4 dicembre 1993, n. 493”* sono aggiunte le seguenti: *“o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi”.*

8. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 46/1997 dopo le parole: *“della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.”* è aggiunto il seguente periodo: *“A partire dall’anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione “Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale”.”.*

Art. 7

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema

integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”.

2. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: “entro il 31 dicembre di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente: “annualmente”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all’articolo 17 purché:

a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.

4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l’accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all’articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all'articolo 9."

4. Dopo l'articolo 23 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

*“Art. 23 bis
(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.”.

Art. 8

(Ulteriore modificazione alla
legge regionale 9 luglio 2007, n. 23)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre

leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali)."

Art. 9

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 10-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è inserita la seguente:

"a bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);"

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 dopo le parole: *"1° febbraio 2005, n. 2"* sono aggiunte le seguenti: *"e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale"*.

3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: *" , su proposta del Direttore"* sono soppresse.

4. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: *" , su proposta del Direttore"* sono soppresse.

5. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: *" , su proposta del Direttore"* sono soppresse.

6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 è inserita la seguente:

“h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;”.

7. L'articolo 15 della l.r. 6/2006 è abrogato.

8. L'articolo 20 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

*“Art. 20
(Vigilanza e controllo)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

- a) le norme regolamentari;*
- b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;*
- c) il bilancio di previsione annuale;*
- d) il conto consuntivo.”.*

Art. 10
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)

1. L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) è sostituito dal seguente:

*“Art. 11
(Amministratore unico)*

1. L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le

norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;

e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 35/1994 è inserito il seguente:

“2 bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.”.

3. L'articolo 13 della l.r. 35/1994 è abrogato.

4. L'articolo 18 della l.r. 35/1994 è abrogato.

5. L'articolo 31 della l.r. 35/1994 è abrogato.

Art. 11

(Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)

1. Le modifiche apportate dall'articolo 9 alla l.r. 6/2006 si applicano a partire dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche apportate dall'articolo 10 alla l.r. 35/1994 si applicano dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contratti stipulati per gli incarichi di Direttore dell'ADiSU e dell'ARUSIA, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

4. I componenti del Collegio dei revisori contabili, in carica all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza dell'incarico.

Art. 12
(Modifica alla legge regionale
8 luglio 2005, n. 22)

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è abrogato.

Art. 13
(Ulteriore modificazione alla legge regionale
23 dicembre 2004, n. 33)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

“3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.”.

Art. 14
(Modificazione alla legge regionale
5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

Art. 15

(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)

1. La ricognizione e la valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato redatto, con delibera dell'organo di governo, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, devono essere concluse, qualora lo stesso piano comporti variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) ed entro il 30 luglio 2010 con delibera di approvazione del Consiglio comunale. Tali varianti possono anche riferirsi a casi ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) e prevedere incrementi percentuali superiori a quelli di cui all'articolo 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).

Art. 16
(Costituzione Fondazione di partecipazione
“Villa Fabri”)

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”, al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.
2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 10.000,00 allocata nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (cap. 5800 n.i.).
3. La Regione concorre per l’anno 2010 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” del bilancio di previsione regionale (cap. 5801 n.i.).
4. Alla copertura dell’onere complessivo di euro 20.000,00 di cui ai commi 2 e 3 si provvede con contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all’UPB 05.1.007 “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).
5. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa, per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 17
(Integrazioni alla legge regionale
26 maggio 2004, n. 7)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2004 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l'eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L'autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.

1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l'alienazione.”;

b) dopo l'articolo 5 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

*“Art. 5 bis
(Vincolo di destinazione delle risorse derivanti
dall’operazione di dismissione mediante
alienazione)*

1. Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento.”.

Art. 18
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.”;

b) il comma 7 dell’articolo 46 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.”;

c) il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”;

d) al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 13/2000 dopo la parola: “*pubblicati*” aggiungere le seguenti: “*per estratto*”;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l'attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”;

f) l'articolo 59 della l.r. 13/2000 è abrogato;

g) il comma 4 dell'articolo 83 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all'assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.”;

h) il comma 4 dell'articolo 86 della l.r. 13/2000 è abrogato;

i) i commi 1 e 2 dell'articolo 87 della l.r. 13/2000 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il conto economico espone l'attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.

2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.”;

1) il comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.”.

Art. 19

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
2 marzo 1999, n. 3)

1. L'articolo 84 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“Art. 84

(Modalità di affidamento delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge

di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

3. La Regione stipula con l'INPS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

5. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009.

6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998.”.

2. L'articolo 85 della l.r. 3/1999 è abrogato.

3. L'articolo 86 della l.r. 3/1999 è abrogato.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale
21 gennaio 2003, n. 1)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici) è sostituito dal seguente:

*“Art. 7
(Trattamento economico)*

1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:

a) al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;

b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.

2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.

3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.”.

*Art. 21
(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2003, come sostituito dall’articolo 20 della presente legge, si applicano anche agli organi del Centro in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

*Art. 22
(Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)*

1. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa

mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), le lettere da *a*) a *c*), e da *e*) a *m*) della sezione rubricata “Organizzazione regionale, personale, organi regionali”, sono abrogate. Restano in vigore le leggi regionali: 25 febbraio 1976, n. 10, 31 maggio 1977, n. 25, 14 dicembre 1978, n. 70, 1 aprile 1985, n. 15, 22 aprile 1985, n. 21, 22 agosto 1986, n. 38, 2 ottobre 1997, n. 29, 5 novembre 1997, n. 35, 23 febbraio 1998, n. 7, 31 luglio 1998, n. 25, 22 giugno 1999, n. 17 e 24 novembre 1999, n. 32.

2. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), l’intera sezione rubricata “Bilancio e Tributi”, è abrogata. Restano in vigore le leggi regionali: 1 marzo 1984, n. 11, 3 dicembre 1984, n. 47, 26 aprile 1985, n. 24, 2 aprile 1986, n. 11, 23 giugno 1986, n. 23, 21 dicembre 1987, n. 56, 24 ottobre 1989, n. 35 e 14 gennaio 1991, n. 1.

3. All’articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni

aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Data a Perugia, 12 febbraio 2010

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 16 dicembre 2009, n. 1824, atto consiliare n. 1702 (VIII Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 22 dicembre 2009;
- licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 30 gennaio 2010, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (atto n. 1702/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 2 febbraio 2010, deliberazione n. 375.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali
e Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 12 febbraio 2010, n. 9

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 1, 3 e 5:

- Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229) convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274):

«Art. 13.

Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del

Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il

versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui

all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite].

26. [L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta»].

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze].

28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata].

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di

garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32.

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37.

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o

che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono

adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

- Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)» (pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006,

n. L 379), è entrato in vigore il 29 dicembre 2006 e si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 2, comma 3:

- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5.

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 5-bis, 14 e 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni" (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come modificato ed integrato dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5-bis
Accertamento dei giacimenti di cava.

1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento *entro venti giorni dalla presentazione* in relazione:

a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;

b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;

e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserimento dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla Azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;

b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune precedente e dei comuni di cui al comma 8;

c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;

e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;

f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;

g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
- e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune precedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

Art. 14

Funzione di vigilanza e di polizia mineraria.

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province.

1-bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15.

[1-ter. *Le modalità per il coordinamento tra Provincia e Comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d'indirizzo e coordinamento*]. *Abrogato*.

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

3. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri

organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

5. [L'Autorità di vigilanza provvede a fornire alla Regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, i dati statistici per il programma statistico nazionale].

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

Art. 17 Sanzioni.

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:

a) l'aumento del contributo *in misura pari al cinque per cento* qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo *in misura pari al quindici per cento* quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo *in misura pari al venticinque per cento* quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila.

7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila (64).

8. *L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.».*

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati”, è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36.
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”, è pubblicato nella G.U. 30 settembre 1910, n. 227.

Nota all'art. 4:

- Il testo degli artt. 8, comma 4, 5, comma 2 e 19, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica) è il seguente:

«Art. 8
Autorizzazione.

Omissis.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate (34). La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

Omissis.

Art. 5
Aree di cava.

Omissis.

2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità flogistico - vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
- l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
- m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. n. 1089/1939;
- n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 490/1999;
- o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

Omissis.

Art. 19
Norme transitorie e procedimenti pendenti.

Omissis.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 5, comma 1:

- Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 maggio 2009, n. 23), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio;

b) promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani;

c) *approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia.*

2. Nella redazione del Piano regolatore, parte operativa, i comuni individuano le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti.

3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati.

4. I comuni esercitano, altresì, le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006.».

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 2, 16, 20 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, recante "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" (pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 1997, n. 66), come modificato ed integrato dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (in S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Oggetto.

1. La Regione promuove e disciplina la classificazione delle strade sul proprio territorio, promuove gli interventi necessari alla riqualificazione ed adeguamento della rete stradale e, ove necessario, stipula con gli enti competenti appositi accordi per l'attuazione.

1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.

1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all'articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.

Art. 16
Tipologie di intervento.

01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.

1. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino:

- a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso;
- b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità;
- c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;
- d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie;
- e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;
- f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici;
- g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d) dell'articolo 5 comma 1;
- h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico;
- i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità motorie;
- l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
- m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed extraurbani;
- n) l'organizzazione della intermodalità ferro-gomma;
- o) la realizzazione di nodi di interscambio;
- p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade;
- q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del sistema;
- r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali scale mobili, ascensori, funicolari, nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da traffico veicolare.

1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n), o), p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), la Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, trasferita alla Regione in attuazione del

DPCM 16 novembre 2000 o al gestore della rete ferroviaria statale.

2. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 3.

3. La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui all'articolo 3.

4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge.

Art. 20

Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali.

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale, la Giunta regionale può concorrere, anche con il contributo di altri soggetti, al finanziamento delle relative spese per la progettazione e per la valutazione di impatto ambientale e *per l'esecuzione delle opere.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con l'ente proprietario o gestore, definendo tempi, contenuto e modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, nonché l'ammontare degli oneri finanziari a carico delle parti, anche ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493 o *definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi.*

Art. 23

Norma finanziaria.

1. La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1998.

2. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, a carico del bilancio preventivo regionale 1998, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 1.439.000.000 per gli interventi di cui all'art. 16, con iscrizione al capitolo 7378 di n.i. denominato «Contributi della Regione a favore di Province e Comuni volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico nonché per la realizzazione e l'adeguamento di strade provinciali e comunali di interesse regionale e non»;

b) lire 50.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 8, 10 comma 3, 18 e 20 con iscrizione al capitolo 3003 di n.i. denominato «Spese per studi, analisi progettazioni e studi di valutazione di impatto ambientale di strade statali, regionali, provinciali e comunali nonché per la predisposizione del regolamento viario tipo e per l'emanazione di indirizzi e direttive».

3. All'onere complessivo di lire 1.489.000.000 di cui al precedente comma 2 si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti previsti, per il 1998, nei seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1997/1999:

- Cap. 9000 in diminuzione lire 900.000.000;

- Cap. 8995 voce 4010 in diminuzione lire 539.000.000;

- Cap. 3151 in diminuzione lire 50.000.000.

4. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa, per l'attuazione della presente legge, è determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. *A partire dall'anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione "Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale".».*

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante "Norme per la pianificazione urbanistica territoriale" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:

«Art. 35
Tracciati ferroviari.

1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.
2. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.
3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, recante "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 2000, n. 303.

Nota all'art. 7:

- Il testo vigente degli artt. 13, 16 e 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, recante "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Accreditamento.

1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.
2. L'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici.
3. Per ottenere l'accREDITamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al Comune.
4. L'accREDITamento è concesso sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18;
 - b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;
 - c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;
 - d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;
 - e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;

f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all'articolo 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.

5. L'accreditamento è concesso dalla Giunta regionale entro *centoventi* giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'art. 14.

6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 è condizione per la sospensione dell'accreditamento.

Art. 16

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.

4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.

5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, *annualmente*, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.

7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

Art. 23

Norme finali e transitorie.

1. Fino all'adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa.

4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all'articolo 17, può essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all'articolo 17 purché:

a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.

4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l'accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all'articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all'articolo 9.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Natura e funzioni dell'A.T.I.

1. L'A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'A.T.I. esercita le funzioni conferite con legge regionale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17.

3. L'A.T.I. esercita altresì:

a) le funzioni ad esso attribuite o delegate dalla Provincia esercitate a qualsiasi titolo dalla stessa;

b) le funzioni ad esso conferite mediante convenzione dai Comuni che ne fanno parte al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi titolo esercitate dagli stessi;

c) le funzioni conferite anche dai Comuni singoli mediante convenzione, ai fini di una più efficace gestione delle stesse.

4. Laddove l'A.T.I. eserciti le funzioni di cui al comma 3, lettera b), allo stesso si applicano le disposizioni di incentivazione delle forme associative di cui alla L.R. n. 18/2003.

4 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).».

- Il testo dell'art. 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è il seguente:

«Art. 50

Norme transitorie, finali e di prima applicazione.

Omissis.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 ciascun ATI, in sede di prima applicazione ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il

livello degli interventi e dei servizi sociali di cui alla presente legge e solo ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e della gestione dei servizi, è autorizzato, previo dimensionamento del fabbisogno di personale, ad espletare concorsi pubblici prevedendo modalità che valorizzino in via prioritaria le esperienze lavorative prestate fino alla data del 31 dicembre 2008 nell'ambito dei servizi gestiti dai comuni in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/1997, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'ATI e/o dei comuni appartenenti all'ATI stesso.

Omissis.».

Nota all'art. 9:

- Il testo vigente dell'art. 10-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" (pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16), come modificato ed integrato dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10-bis Amministratore unico.

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

a bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19;

- g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
- h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;
- l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.».

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 1994, n. 50), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Collegio dei revisori contabili. Composizione e nomina.

1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il Presidente, e da 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che individua il presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente.
2 bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.
4. Le decisioni dei revisori vengono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono risultare a verbale.».

- Per la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5.
- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:

«Art. 13

Autonomia delle Agenzie regionali.

1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.
2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.».

Note all'art. 11, commi 1 e 2:

- Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 9.
- Per la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 12:

- La legge regionale 8 luglio 2005, n. 22, recante “Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione”, è pubblicata nel B.U.R. 13 luglio 2005, n. 30.

Nota all'art. 13:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, recante “Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica.

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

3. *Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.*

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciotto euro.».

Nota all'art. 14:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali.

1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici:

- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2942 n.i.).

6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A.

8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il *31 dicembre 2012* e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di

soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2943 n.i.).

11. Al finanziamento dell'onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.

12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.».

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147) convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195):

«Art. 58.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. (151) (152)

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al

comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

- Il testo dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è il seguente:

«Art. 18
Varianti del PRG.

Omissis.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 30, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52), è il seguente:

«Art. 30
Norma transitoria del P.R.G.

Omissis.

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standard e limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti relative alla viabilità;

- b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;
 - c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
 - d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000;
 - e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.
- Omissis.*».

- Il testo dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all'art. 6, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 27

Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

Omissis.

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.

Omissis.».

Nota all'art. 16, comma 5:

- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5.

Nota all'art. 17:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7, recante "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale" (pubblicata nel B.U.R. 9 giugno 2004, n. 24), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Disposizioni sul patrimonio sanitario.

1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi con le modalità di cui al successivo articolo 3.

1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l'eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L'autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.

1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l'alienazione.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle Aziende sanitarie regionali alle quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all'articolo 3.

3. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1° gennaio 2000.

4. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.».

Note all'art. 18, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 46, 50, 52, 58, 83, 86, 87 e 94 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46 Variazioni di bilancio.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio, mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti, al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio regionale in corso di approvazione, finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi speciali del bilancio precedente a norma dell'articolo 29, autorizzano, altresì, la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità previsionali di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un medesimo programma o progetto.

4. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle unità previsionali di base da approvarsi con apposito articolo della legge di bilancio per le quali può esercitarsi la facoltà indicata al comma 3.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni delle unità previsionali di base e dei capitoli e, se necessario, a disporre l'unificazione o la suddivisione degli stessi.

5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di variazione del bilancio di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

7. *Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo*

storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.

8. Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 50 Contenuti.

1. Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 49, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.

2. Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.

3. Il bilancio di direzione è adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 95.

5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 52 Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati *per estratto* nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 58 Definizione e limiti.

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al

comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l'attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limite di somma.

3. Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 83

Ricognizione dei residui passivi.

1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 15 aprile di ogni anno.

2. Nella ricognizione dei residui passivi, si osservano i seguenti principi:

a) le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economie di bilancio;

b) le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio e nei corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economie di bilancio;

c) le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economie di bilancio;

d) alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui alle lettere a) e b);

e) le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi;

f) le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere trasferite agli esercizi successivi, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione Europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti;

g) gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi della lettera h), qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo;

h) gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito;

i) le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

3. Nella determinazione dei residui delle spese in conto capitale di cui al comma 2, lettera b), la Giunta regionale verifica lo stato di attuazione dei programmi in corso e che sussista l'effettiva necessità di conservazione anche parziale delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

4. *La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all'assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.*

5. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 86

Conto del patrimonio.

1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

[4. La valutazione dei componenti attivi e passivi del patrimonio della Regione è effettuata sulla base dei criteri indicati dall'articolo 72 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in quanto applicabili, ivi compresi quelli attinenti all'ammortamento dei beni.] Abrogato.

5. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 87

Conto economico.

1. *Il conto economico espone l'attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.*

2. *Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.*

3. Al fine di collegare il risultato economico della gestione, scaturente dal conto economico, con il risultato finanziario della gestione, risultante del conto del bilancio, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Art. 94

Contabilità economica.

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato, ove ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, anche su rilevazioni analitiche per centri di costo.

2. *In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.*

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.».

- Si riporta il testo degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 22 agosto 1997, n. 195), come modificato con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (in G.U. 18 agosto 1999, n. 193):

«10.

Sistema di contabilità economica
delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

Armonizzazione dei flussi informativi.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.

2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.

3. [Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione].».

Note all'art. 19, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” (pubblicato nella G.U. 1° luglio 2009, n. 150), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), come modificato con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302):

«Art. 20.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza

dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
- c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e».

5-bis. Dopo il comma 6 dell' articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 21 aprile 1998, n. 92):

Omissis.

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

Omissis.».

Nota all'art. 20:

- La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, recante “Costituzione del Centro studi giuridici e politici”, è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 2003, n. 4.

Nota all'art. 21:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, si veda la nota all'art. 20.

Note all'art. 22:

- La legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4, recante “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6.
- La legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10, recante “Modifica alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38: Costituzione di un Centro studi giuridici e politici”, è pubblicata nel B.U.R. 3 marzo 1976, n. 9.
- La legge regionale 31 maggio 1977, n. 25, recante “Approvazione dello statuto del Centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38”, è pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1977, n. 23.
- La legge regionale 14 dicembre 1978, n. 70, recante “Integrazione della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7”, è pubblicata nel B.U.R. 20 dicembre 1978, n. 53.
- La legge regionale 1 aprile 1985, n. 15, recante “Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 1985, n. 35.
- La legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, recante “Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38. Costituzione di un Centro studi giuridici e politici”, è pubblicata nel B.U.R. 24 aprile 1985, n. 41.
- La legge regionale 22 agosto 1986, n. 38, recante “Differimento della decorrenza dell'effetto di alcune norme recate dalla legge regionale 26 maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 27 agosto 1984, n. 65.

- La legge regionale 2 ottobre 1997, n. 29, recante “Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull’organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 8 ottobre 1997, n. 47.
- La legge regionale 5 novembre 1997, n. 35, recante “Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 – Regolamento interno del Consiglio regionale”, è pubblicata nel B.U.R.. 12 novembre 1997, n. 56.
- La legge regionale 23 febbraio 1998, n. 7, recante “Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 25 febbraio 1998, n. 15.
- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 25, recante “Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48.
- La legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, recante “Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 30 giugno 1999, n. 37.
- La legge regionale 24 novembre 1999, n. 32, recante “Proroga del termine di cui al comma primo dell’art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 – Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 1 dicembre 1999, n. 62.
- La legge regionale 1 marzo 1984, n. 11, recante “Determinazione e disciplina della tassa per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale”, è pubblicata nel B.U.R. 7 marzo 1984, n. 19.
- La legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47, recante “Modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, relativamente alla determinazione della tassa di concessione per la costituzione e l’esercizio di aziende faunistico-venatorie”, è pubblicata nel B.U.R. 5 dicembre 1984, n. 87.
- La legge regionale 26 aprile 1985, n. 24, recante “Rettifica della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47”, è pubblicata nel B.U.R. 30 aprile 1985, n. 45.
- La legge regionale 2 aprile 1986, n. 11, recante “Ulteriore integrazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 9 aprile 1986, n. 26
- La legge regionale 23 giugno 1986, n. 23, recante “Aumento delle tasse sulle concessioni regionali, con effetto dall’anno 1987. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57”, è pubblicata nel B.U.R. 25 giugno 1986, n. 48.
- La legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56, recante “Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall’anno 1988. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57”, è pubblicata nel B.U.R. 23 dicembre 1987, n. 91.

- La legge regionale 24 ottobre 1989, n. 35, recante “Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall’anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57”, è pubblicata nel B.U.R. 31 ottobre 1989, n. 45.
- La legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1, recante “Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall’anno 1991. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57”, è pubblicata nel B.U.R. 17 gennaio 1991, n. 4.
- Il testo vigente dell’art. 27 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27

(Qualità del lavoro e delle imprese)

001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono di preferenza tra gli elementi di valutazione quelli attinenti ad aspetti tecnici, progettuali e di cantierizzazione dell’intervento. Possono inoltre inserire tra gli elementi di valutazione per l’assegnazione di punteggi ai concorrenti, anche i seguenti elementi:

- a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
- b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
- d) soluzioni che prevedano l’utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati e/o riciclabili;
- e) impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad impiegare, prevalentemente, nei lavori oggetto di appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- f) avere alle proprie dipendenze personale assunto inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato e/o di apprendistato, che sono stati trasformati negli ultimi tempi in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- g) avere alle proprie dipendenze personale assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato da un numero di anni da valutare in relazione allo specifico intervento da eseguire.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».